

**DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2022**

**372/2022/R/GAS**

**ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI  
ULTIMA ISTANZA E DEL SERVIZIO DI *DEFAULT* DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1214<sup>a</sup> *bis* riunione del 29 luglio 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- la legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del decreto-legge 17/22 (di seguito: legge n. 34/2022);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 19 gennaio 2011);
- i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011, 3 agosto 2012, 7 agosto 2013, 31 luglio 2014 e 22 luglio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 maggio 2018;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 maggio 2019;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 luglio 2020;

- il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 27 maggio 2021);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 336/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 407/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 301/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 283/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2021, 290/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 290/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 44/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 44/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas);
- la segnalazione dell’Autorità 13 giugno 2022, 252/2022/I/gas (di seguito: segnalazione 252/2022/I/gas);
- la deliberazione l’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/com (di seguito: deliberazione 143/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022 148/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 74/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas);
- il vigente Testo integrato morosità gas, come successivamente modificato ed integrato (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) come successivamente modificato e integrato (TISG);

- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 105/2022/R/gas recante “*Fornitori di ultima istanza e fornitori del servizio di default distribuzione del gas naturale. Orientamenti per l’adeguamento delle condizioni economiche di erogazione del servizio*” (di seguito: documento per la consultazione 105/2022/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l’altro, che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas naturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 239/04;
- tale servizio di ultima istanza, pertanto, ha la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero anche per motivi indipendenti dalla propria volontà (es. fallimento dell’esercente la vendita), senza tuttavia offrire più a questi ultimi una tutela di prezzo (come accade, invece, nell’ambito del c.d. servizio di tutela del gas naturale): anzi, secondo la modifica legislativa sopra richiamata, i prezzi praticati nell’ambito del servizio dovrebbero incentivare il cliente finale a ricercare nuove offerte di vendita sul libero mercato;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a garantire la tutela di prezzo ai sensi del decreto-legge 73/07 “per i soli clienti domestici”; conseguentemente, il TIVG definisce, in coerenza con queste ultime disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del c.d. servizio di tutela del gas naturale per i clienti che ne hanno diritto (deve ricordarsi che il servizio di tutela consiste in un obbligo, per il venditore di gas naturale che intenda formulare un’offerta ai clienti finali aventi diritto, di proporre tra le offerte, anche le condizioni economiche definite dall’Autorità);
- la legge 124/17, da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe, prevede, a decorrere dall’1 gennaio 2023, il superamento del predetto servizio di tutela e stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico siano definite le modalità ed i criteri

per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;

- con il decreto ministeriale 27 maggio 2021 sono stati definiti gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza;
- il predetto decreto ha in particolare:
  - confermato l'ambito di applicazione soggettivo del servizio di fornitore di ultima istanza;
  - fissato la durata del periodo di assegnazione del servizio a due anni termici intercorrenti dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2023;
  - delegato l'Autorità a regolare, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio, secondo meccanismi atti a incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza;
  - previsto che la procedura di selezione dei fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) fosse conclusa in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dall'1 ottobre 2021.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto, ad esempio in quanto cliente moroso, o perché il FUI manca, ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico); per far fronte a tale situazione l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito anche: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11);
- il SdD Distribuzione garantisce, quindi, la (sola) continuità della fornitura per un periodo tendenzialmente transitorio (e il connesso bilanciamento della rete), ed è funzionale: (i) o a consentire al cliente finale di trovare un nuovo fornitore nel libero mercato – ciò avviene quanto il SdD Distribuzione si attiva nei casi in cui il cliente resti privo del fornitore per cause a lui non imputabili senza che possa essere però attivato il FUI, (ii) o – nel caso in cui il cliente resti senza fornitore a causa della sua morosità – a consentire la disalimentazione fisica del punto di prelievo interessato senza porre in capo al fornitore, che abbia risolto il contratto per inadempimento del cliente, gli oneri connessi ai tempi a tal fine necessari; la regolazione del SdD Distribuzione è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas, che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione dell'SdD Distribuzione, e la deliberazione 241/2013/R/gas;
- in particolare, la deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto che:
  - le attività di fatturazione e di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei

clienti interessati nell'ambito del SdD Distribuzione, possono essere gestite da una o più imprese di vendita (di seguito: fornitori del SdD Distribuzione o FD<sub>D</sub>), selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;

- le restanti prestazioni funzionali all'erogazione del SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto) devono essere erogate direttamente dall'impresa di distribuzione;
- tale impianto regolatorio, la cui legittimità è stata confermata anche dal giudice amministrativo, prevede quindi che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio, e che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il FD<sub>D</sub>, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FD<sub>D</sub> rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione stessa, quale responsabile del bilanciamento della sua rete;
- inoltre, a fronte di un quadro in cui il buon esito di una delle prestazioni essenziali del SdD Distribuzione è affidato a soggetti diversi dall'impresa di distribuzione, l'Autorità ha introdotto misure volte a responsabilizzare quest'ultima a svolgere nel modo più efficace possibile le restanti prestazioni di cui resta direttamente responsabile, al fine di contenere gli oneri per il FD<sub>D</sub> (oneri connessi specialmente alla morosità dei clienti) e, quindi, per il sistema, prevedendo meccanismi penalizzanti per l'impresa di distribuzione che omette o realizza tardivamente gli interventi necessari alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ivi incluse le azioni giudiziali necessarie a conseguire l'accesso forzoso presso tale punto.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il Titolo IV del TIVG reca la disciplina relativa ai sopra richiamati servizi di ultima istanza (di seguito, congiuntamente: SUI) definendo, sia per la fornitura di ultima istanza, che per il SdD Distribuzione, tra l'altro:
  - le modalità di attivazione del servizio e subentro nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale - articoli 31, 32 e 36 del TIVG;
  - le condizioni minime di erogazione del servizio e gli obblighi di comunicazione al cliente finale - articoli 31bis, 33 e 34 del TIVG;
  - i casi di cessazione del servizio - articoli 31ter e 35 del TIVG;
  - appositi meccanismi di compensazione degli oneri di morosità e perequativi, la cui copertura avviene a mezzo del corrispettivo INA<sub>UI</sub> definito dall'Autorità, nonché le relative disposizioni per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) - articoli 31quinqies, 31sexies, 37 e 38 del TIVG;
  - gli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio - articoli 31 quater e 35 bis del TIVG;
  - le disposizioni in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dal FD<sub>D</sub> ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo FD<sub>D</sub> e ai fini

della possibilità di revocare la richiesta di *switching* - articoli 39bis e 39ter del TIVG;

- l'articolo 39 del TIVG definisce, inoltre, i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del  $FD_D$  ed il comma 30.4 prevede che nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un  $FD_D$ , ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio da parte del  $FD_D$ , le imprese di distribuzione che svolgono il servizio nelle suddette aree sono responsabili di tutte le attività inerenti l'SdD Distribuzione fino all'individuazione, anche attraverso ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo  $FD_D$ ;
- ulteriori previsioni in tema di attivazione dei SUI sono infine contenute nel TIMG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 290/2021/R/gas ha:
  - definito i criteri e le modalità per l'individuazione dei FUI e dei  $FD_D$  per il periodo intercorrente dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2023, confermando la regolazione previgente dei SUI disciplinante le modalità di espletamento e partecipazione alle procedure concorsuali;
  - confermato le modalità di erogazione di tali servizi già previste nel TIVG, prevedendo in particolare, a partire dal 1 ottobre 2021:
    - a. l'applicazione al cliente di un prezzo costituito, per la parte materia gas naturale da: (i) la componente  $C_{MEM}$  di cui all'articolo 6 del TIVG a copertura dei costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale nonché la componente CCR di cui all'articolo 6bis del TIVG a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, fissate dall'Autorità in linea con le condizioni del servizio di tutela e (ii) una componente, a copertura dei costi di commercializzazione, valorizzata sulla base del valore economico dell'offerta formulata da ciascun esercente in sede di gara per ciascuna area di prelievo;
    - b. in ragione della rimozione del servizio di tutela, l'applicazione, nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 30 settembre 2023, di condizioni economiche dei SUI in continuità con quelle oggi applicate ai clienti finali forniti nell'ambito di tali servizi;
    - c. l'articolazione crescente nel tempo del prezzo applicato ai clienti finali in funzione della permanenza all'interno dei SUI; ciò al fine di disincentivare una tale permanenza e promuovere il passaggio al mercato libero (in coerenza, da un lato, con quanto previsto dalla legislazione sopravvenuta in tema di fornitura di ultima istanza, e, dall'altro lato, con la natura tendenzialmente transitoria del SdD Distribuzione); resta, peraltro, ferma l'esigenza di tutela di detti clienti con riferimento al primo periodo di fornitura e l'applicazione del corrispettivo  $INA_{UI}$  ai clienti finali non disalimentabili;
  - previsto che, con successivo provvedimento, vengano definiti i meccanismi di perequazione ricavi applicabili a ciascun FUI e  $FD_D$ , finalizzati a garantire che i ricavi derivanti dalle condizioni economiche di erogazione del servizio applicati dai

medesimi esercenti siano determinati in base al parametro da ciascuno offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 44/2022/R/gas è stato avviato un procedimento finalizzato a: (i) l'adeguamento delle condizioni economiche di erogazione definite per i servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale e (ii) la definizione dei meccanismi di perequazione dei suddetti servizi; ciò in ragione della situazione di andamento dei prezzi del mercato del gas all'ingrosso con dinamiche imprevedibili nella rapidità e nei livelli e dell'impatto che tale dinamica ha sia sui costi di approvvigionamento degli esercenti i suddetti servizi che sui segnali di prezzo per i clienti di tali servizi;
- con il documento per la consultazione 105/2022/R/gas sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a:
  1. l'adeguamento delle modalità di determinazione delle condizioni economiche dei SUI, con particolare riferimento alla componente del prezzo a copertura della materia gas naturale;
  2. la modifica degli attuali meccanismi di perequazione;
- più in dettaglio, in merito all'adeguamento delle modalità di determinazione delle condizioni economiche dei SUI (*sub 1.*) il documento per la consultazione 105/2022/R/gas delinea gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a modificare, per il periodo compreso tra l'1 luglio 2022 e il 30 settembre 2023, le condizioni economiche del servizio di fornitura di ultima istanza e del SdD Distribuzione prevedendo che esse siano determinate non facendo più riferimento alla componente  $C_{MEM}$  e alla componente CCR di cui agli articoli 6 e 6bis del TIVG ma, relativamente a ciascun mese, alla media aritmetica del prezzo SAP giornaliero di cui al comma 1.2 del TIB; tale nuovo riferimento, pari al prezzo medio giornaliero che si forma nel mercato centralizzato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici, risulta infatti maggiormente rappresentativo delle condizioni contingenti del mercato all'ingrosso anche ai fini della valorizzazione delle partite economiche di sbilanciamento;
- con riferimento, invece, alla modifica degli attuali meccanismi di perequazione (*sub 2.*), il documento per la consultazione 105/2022/R/gas delinea i propri orientamenti finalizzati a:
  - a) integrare, in via straordinaria, i meccanismi di perequazione per tenere conto, nell'ambito degli stessi, anche di un'adeguata compensazione dei costi di approvvigionamento sostenuti, con esclusivo riferimento ai volumi incrementali (quest'ultimi pari alla differenza tra i volumi di cui l'esercente stima di doversi approvvigionare nel momento in cui può coprirsi rispetto all'elemento  $P_{FOR}$  della componente  $C_{MEM}$  e i volumi effettivi che il medesimo esercente sarà tenuto ad acquistare nel corso di ciascun mese del trimestre);
  - b) definire il sistematico meccanismo di perequazione ricavi per gli esercenti i SUI che garantisca che i ricavi derivanti dall'erogazione del servizio siano determinati in base al parametro offerto da ciascun esercente in sede di procedura ad evidenza pubblica;

- c) stabilire le disposizioni per CSEA in merito alle tempistiche per la quantificazione e liquidazione degli ammontari di cui alle precedenti lettere a) e b);
- nel dettaglio, relativamente all'integrazione in via straordinaria dei meccanismi di perequazione (*sub 2, lettera a*) nel documento per la consultazione 105/2022/R/gas viene prospettato che ciascun esercente i SUI, per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 giugno 2022, abbia diritto a ricevere (se positivo) o a versare (se negativo) un ammontare per la compensazione dei costi di approvvigionamento relativi ai volumi incrementali quantificato pari, relativamente a ciascun trimestre, ad una quota  $a$ , compresa nell'intervallo  $[0,8-0.9]$ , della differenza, tra:
  - a) il costo di approvvigionamento del gas;
  - b) i valori dell'elemento  $P_{FOR}$  della componente  $C_{MEM}$ ;applicata sui volumi incrementali in ciascun mese del trimestre considerato;
- ancora, ai fini della suddetta quantificazione, viene previsto come:
  - a) il costo di approvvigionamento unitario del gas sia pari:
    - i. al livello di costo unitario di approvvigionamento sostenuto per i volumi incrementali, calcolato sulla base di rendicontazioni verificabili, per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2021 e la data di pubblicazione del provvedimento;
    - ii. al prezzo SAP di cui al comma 1.2 del TIB, dopo la data di pubblicazione del provvedimento e fino al 30 giugno 2022;
  - b) il livello dei volumi incrementali sia pari alla differenza tra il totale dei volumi erogati ai clienti serviti in ciascun mese del trimestre e:
    - i. con riferimento al IV trimestre 2021, il totale dei volumi noti all'esercente nel mese precedente all'inizio dell'erogazione del servizio;
    - ii. per tutti gli altri trimestri, il totale dei volumi erogati con riferimento al mese di riferimento per la quantificazione dell'elemento  $P_{FOR}$  della componente  $C_{MEM}$ ; entrambi opportunamente riportati al mese  $m$  oggetto del confronto sulla base del profilo dei clienti serviti;
- per quanto riguarda la definizione del sistematico meccanismo di perequazione ricavi (*sub 2, lettera b*) nel documento per la consultazione 105/2022/R/gas viene prospettato come ciascun esercente i SUI abbia diritto a ricevere (se positivo) o sia tenuto a versare (se negativo) per ciascun anno termico un ammontare di perequazione dei ricavi pari alla differenza tra:
  - a) l'ammontare dei ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali cui è erogato il servizio fossero applicate le condizioni in base al parametro da ciascuno offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica;
  - b) l'ammontare di ricavi ottenuto dall'applicazione delle condizioni economiche effettivamente previste dalla disciplina del TIVG;
- infine, per quanto concerne le disposizioni a CSEA in merito alle tempistiche per la quantificazione e liquidazione degli ammontari di perequazione (*sub 2, lettera c*) nel documento per la consultazione 105/2022/R/gas viene prospettato come:
  - a) i saldi derivanti da entrambi i meccanismi siano posti a carico del *Conto per i servizi di ultima istanza* di cui al comma 71.1, lettera h) del RTDG, parimenti a quanto già avviene per i meccanismi di perequazione esistenti;

- b) siano previste due tempistiche diverse per i meccanismi prospettati; in particolare:
- i. relativamente al meccanismo di compensazione straordinaria dei costi di approvvigionamento dei volumi incrementali, gli esercenti sarebbero tenuti a fornire le informazioni necessarie entro il 30 settembre 2023 e CSEA dovrebbe provvedere a comunicare all’Autorità e a ciascun esercente coinvolto le quantificazioni degli ammontari entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a tale termine nonché alla liquidazione dei saldi (qualora a favore degli esercenti) entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione; il medesimo termine di 30 giorni dalla comunicazione di CSEA sarebbe fissato per gli eventuali versamenti degli esercenti;
  - ii. relativamente al meccanismo di perequazione dei ricavi, gli esercenti sarebbero tenuti a fornire le informazioni necessarie entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo la fine di ciascun anno termico e CSEA dovrebbe provvedere a comunicare all’Autorità e a ciascun esercente coinvolto le quantificazioni degli ammontari entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a tale termine nonché alla liquidazione dei saldi (qualora a favore degli esercenti) entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione; il medesimo termine di 30 giorni dalla comunicazione di CSEA sarebbe fissato per gli eventuali versamenti degli esercenti;
- c) sia prevista una sessione *ad hoc* relativamente ai meccanismi di perequazione ricavi relativi ai SUI forniti negli anni precedenti rispetto all’anno termico che decorre dal 1 ottobre 2021, cui tutti gli esercenti selezionati per i singoli periodi di esercizio del servizio possano partecipare, stabilendo al contempo che le tempistiche di tale sessione siano definite anche in base alle stime degli importi da riconoscere e alle esigenze di gettito associate alla copertura dei predetti meccanismi secondo le modalità previste da CSEA in coerenza con quelle definite con riferimento al meccanismo di perequazione straordinaria.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 105/2022/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 2 operatori, 3 associazioni loro rappresentative e 1 associazione dei consumatori rappresentativa dei clienti domestici;
- al livello generale, dai contributi pervenuti, stante l’eccezionalità della situazione, si è rilevata un’ampia condivisione in merito alla necessità di un intervento regolatorio finalizzato alla definizione di nuove modalità di determinazione delle condizioni economiche da applicare ai clienti finali gestiti nei SUI, seppure con opinioni differenti in merito alla realizzazione dello stesso; per quanto riguarda, invece, la modifica degli attuali meccanismi di perequazione, tendenzialmente sono emerse posizioni orientate da un lato a salvaguardare gli operatori impattati per consentire la tenuta del sistema e dall’altro una volontà tesa a non far ricadere sul cliente finale ulteriori oneri;
- in relazione all’orientamento dell’Autorità di rivedere le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti finali in tali servizi (*sub I.*), non è

- emersa una posizione univoca; in particolare relativamente all'orientamento dell'Autorità di utilizzare, in luogo delle componenti  $C_{MEM}$  e CCR, un prezzo mensile calcolato come media aritmetica del prezzo SAP giornaliero nel mese di riferimento:
- a) un'associazione rappresentativa degli operatori si è manifestata favorevole ma ha suggerito di introdurre l'applicazione delle nuove condizioni economiche con una maggiore gradualità rispetto a quanto prospettato dall'Autorità;
  - b) 3 partecipanti hanno manifestato un orientamento favorevole in merito alla sostituzione della componente  $C_{MEM}$  con il prezzo SAP, seppure con il mantenimento della componente CCR; coloro i quali hanno suggerito quest'ultima ipotesi hanno rappresentato che il prezzo SAP, pur permettendo l'allineamento del prezzo di vendita a quello del mercato all'ingrosso, con conseguente riduzione dei rischi di volatilità, non garantisce lo stesso livello di copertura assicurato dalla componente CCR rispetto al rischio profilo, rischio eventi climatici invernali, rischio bilanciamento e rischio *pro die*;
  - c) un partecipante ha proposto, in alternativa, di valutare la revisione delle modalità di determinazione della componente  $C_{MEM}$  ed in particolare dell'elemento  $P_{FOR}$ , ipotizzandone un ancoraggio ad un periodo più vicino al trimestre di riferimento rispetto al secondo mese solare antecedente ovvero la possibilità di un aggiornamento più frequente;
  - d) l'associazione dei consumatori si è dichiarata fermamente contraria alla proposta dell'Autorità in quanto non favorevole, in via generale, all'applicazione, al cliente finale, di un prezzo variabile *ex post* soggetto ad aggiornamenti mensili nel corso dell'anno;
- in merito alla prospettata introduzione, in via straordinaria, di meccanismi di perequazione finalizzata ad una compensazione dei costi di approvvigionamento sostenuti dagli operatori per i volumi incrementali (*sub 2, lettera a*)), sono emersi pareri discordanti:
    - a) 3 soggetti hanno espresso parere favorevole, con richiesta da parte di 2 operatori di attribuire un valore pari a 1 alla quota  $\alpha$  contenuta nel meccanismo di calcolo;
    - b) 2 partecipanti hanno manifestato posizioni più caute orientate alla valutazione dell'impatto che i suddetti meccanismi di carattere straordinario potrebbero avere sui clienti finali; in particolare, al fine di non gravare sulla generalità dei clienti finali, è stata proposta l'attivazione di un fondo di perequazione a copertura del differenziale tra il costo di approvvigionamento del gas sostenuto dai venditori e il prezzo applicato al cliente finale per la materia prima gas suggerendo al contempo la possibilità di stornare da tale differenziale i benefici goduti dagli operatori nei casi in cui gli scostamenti dalle previsioni di approvvigionamento si siano tradotti in un vantaggio economico per i medesimi;
    - c) l'associazione di consumatori si è detta contraria all'attivazione dei suddetti meccanismi riconducendo al rischio di impresa la possibilità che si generino, anche in situazioni contingenti straordinarie, ricavi inferiori rispetto a quelli preventivati dai gestori;
  - per quanto riguarda il sistematico meccanismo di perequazione ricavi per gli esercenti i SUI, da applicarsi anche per gli anni di erogazione del servizio precedenti (*sub 2,*

*lettera b))* si rileva che 3 soggetti hanno manifestato il proprio assenso alla formulazione prospettata dall'Autorità mentre l'associazione dei consumatori si è dichiarata non favorevole per le stesse motivazioni addotte per l'introduzione, in via straordinaria, di meccanismi di perequazione finalizzata ad una compensazione dei costi di approvvigionamento sostenuti dagli operatori per i volumi incrementali;

- con riferimento alle disposizioni a CSEA in merito alle tempistiche per la quantificazione e liquidazione degli ammontari di perequazione prospettate dall'Autorità (*sub 2, lettera c)*), 2 partecipanti alla consultazione si sono espressi favorevolmente mentre un operatore, attesa la situazione straordinaria verificatasi e i conseguenti impatti economici e finanziari che hanno colpito gli esercenti i SUI, ha richiesto l'avvio del procedimento già nel 2022, o, in alternativa, l'anticipazione al medesimo anno della comunicazione delle informazioni necessarie per il calcolo dei meccanismi di perequazione, posticipando la regolazione economica al 2023; inoltre lo stesso soggetto, nell'ipotesi che il meccanismo sistematico di perequazione dei ricavi sia anticipato al 2022 e comporti che gli esercenti debbano versare a CSEA, ha proposto l'opportunità di prevedere il pagamento della perequazione straordinaria già nel corso del 2022 al fine di non aggravare ulteriormente la situazione sopra descritta.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- le perduranti tensioni geopolitiche che stanno acuendo le incertezze relative alla disponibilità di forniture di gas naturale dalla Russia hanno messo in allarme tutti i paesi europei aumentando ancora, nel corso del mese di luglio, le già forti tensioni sui mercati all'ingrosso del gas naturale già iniziate dalla seconda metà dell'anno scorso;
- tale situazione di elevata incertezza comporta, tra l'altro, criticità, da parte degli esercenti la vendita, nel reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare anche la domanda per uso domestico per il prossimo anno termico a partire dal 1 ottobre; le difficoltà a trovare sufficienti volumi di gas all'ingrosso fanno presagire una potenziale crescita dei casi di attivazione del servizio di default trasporto, volto a garantire il bilanciamento sulla rete di trasporto nelle situazioni di disequilibrio per il periodo in cui non sia identificabile l'Utente del Bilanciamento responsabile, nonché di un successivo trasferimento massivo dei clienti finali nei servizi di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di default distribuzione) con conseguente aumento del rischio di costi da socializzare a carico della generalità dei clienti finali;
- a fronte dei rischi di cui sopra, con la deliberazione 374/2022/gas l'Autorità ha quindi ritenuto di intervenire con urgenza modificando anche le condizioni economiche del servizio di tutela, per la parte a copertura dei costi di approvvigionamento, così da allinearle maggiormente all'andamento dei prezzi spot del mercato all'ingrosso, in coerenza con quanto in questa sede prospettato con riferimento alle condizioni di erogazione dei SUI.

**RITENUTO CHE:**

- gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 105/2022/R/gas tengono conto della situazione straordinaria di andamento dei prezzi del mercato del gas all'ingrosso con dinamiche imprevedibili nella rapidità e nei livelli; tale situazione, diversamente da quanto indicato da alcune risposte, comporta infatti oneri imprevedibili ed eccessivi che devono essere opportunamente compensati; deve infatti ricordarsi che il FUI e il FDD sono esercenti servizi pubblici che, in assenza di una adeguata contropartita economica, non potrebbero essere garantiti;
- con riferimento alle modalità di determinazione delle condizioni economiche dei SUI (*sub 1.*), ed in particolare alla componente del prezzo a copertura della materia gas naturale, si debba sostituire il riferimento alla componente  $C_{MEM}$  di cui all'articolo 6 del TIVG attualmente in vigore, con il prezzo del PSV *day ahead* rilevato da ICIS-Heren; tale nuovo riferimento, risulta difatti maggiormente rappresentativo del prezzo *spot* del mercato italiano in quanto caratterizzato da livelli di liquidità più significativi rispetto al prezzo SAP giornaliero di cui al comma 1.2 del TIB proposto in consultazione e risulta altresì idoneo a limitare i costi delle attività di *hedging*; da ultimo, il prezzo del PSV *day ahead* rilevato da ICIS-Heren risulta già preso a riferimento per i contratti alle differenze a due vie associati alle capacità di stoccaggio di cui alla deliberazione 189/2022/R/gas e, a partire dal 1 ottobre 2022, sarà anche il nuovo riferimento da utilizzare ai fini della determinazione della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del prezzo del servizio di tutela gas;
- diversamente da quanto consultato, sia necessario mantenere nell'ambito delle condizioni economiche applicate dagli esercenti i SUI, il riferimento alla componente CCR di cui all'articolo 6bis del TIVG al fine di garantire il livello di copertura assicurato dalla medesima componente rispetto a varie tipologie di rischio (*livello, profilo, eventi climatici invernali, bilanciamento e pro die*);
- in relazione all'introduzione, in via straordinaria, di meccanismi di perequazione finalizzata ad una compensazione dei costi di approvvigionamento sostenuti dagli operatori per i volumi incrementali (*sub 2, lettera a*) si debba considerare come tali meccanismi sono definiti al fine di compensare gli esercenti i SUI rispetto a oneri imprevedibili e eccessivi, tenendo al contempo conto del fatto che alcune componenti di rischio potevano essere prese in considerazione al momento dell'offerta nell'ambito delle procedure concorsuali; per tali motivi, quindi, è stata prevista l'applicazione del parametro  $\alpha$  che, diversamente da quanto richiesto da alcuni partecipanti alla consultazione, non può assumere un valore pari a 1 (o prossimo a tale valore) in quanto ciò comporterebbe una completa compensazione e non sconterebbe quindi il rischio già preso in considerazione al momento dell'offerta nell'ambito delle procedure concorsuali; difatti, tale offerta non poteva non tenere conto (seppur in maniera parziale), oltre all'andamento storico dei volumi e dei prezzi, del rischio legato all'andamento in crescita dei prezzi dell'energia che aveva già cominciato a manifestarsi sui mercati nel periodo di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;

- sempre con riferimento al suddetto meccanismo, la formula prospettata nel documento per la consultazione 105/2022/R/gas, prevedendo che l'esercente i SUI a seconda dei casi debba ricevere oppure restituire l'ammontare di perequazione, è già in linea con quanto indicato da alcuni partecipanti in merito all'esigenza di tenere conto dei benefici goduti dagli operatori nei casi in cui gli scostamenti dalle previsioni di approvvigionamento si traducano in un vantaggio economico per i medesimi;
- infine, relativamente alle modalità di copertura del citato meccanismo di perequazione straordinaria, al fine di allocare il costo del meccanismo in parola sul medesimo servizio – e quindi sul (potenziale) insieme di clienti finali - che l'ha generato, sia opportuno recuperare gli importi di perequazione a beneficio degli esercenti i SUI mediante l'attivazione di una componente *ad hoc* da applicarsi esclusivamente nell'ambito dei servizi medesimi; a tale proposito, non si comprende la natura del fondo proposto da parte di un rispondente alla consultazione per finanziare il meccanismo di perequazione.
- relativamente al meccanismo sistematico di perequazione ricavi per gli esercenti i SUI (*sub 2, lettera b*)), si debba considerare come i suddetti meccanismi hanno la mera finalità di allineare la remunerazione degli esercenti alle condizioni offerte in sede di procedura ad evidenza pubblica, ciò a fronte di un meccanismo di applicazione graduale di tali condizioni ai clienti finali per i primi mesi di attivazione dei SUI; si tratta quindi di un meccanismo che, diversamente da quanto indicato da alcuni rispondenti, non copre alcun rischio specifico di impresa;
- con riferimento alle disposizioni a CSEA in merito alle tempistiche per la quantificazione e liquidazione degli ammontari di perequazione (*sub 2, lettera c*)) si debba tenere in opportuna considerazione l'esigenza di definire tempistiche adeguate, considerando altresì l'esigenza di minimizzazione degli impatti finanziari sui partecipanti ai meccanismi perequativi.

**RITENUTO, PERTANTO, CHE:**

- sia necessario e urgente modificare le modalità di determinazione delle condizioni economiche dei SUI prevedendo:
  - a) di sostituire, a decorrere dall'1 ottobre 2022, il riferimento all'attuale componente  $C_{MEM}$  con la media mensile del prezzo del PSV *day ahead* rilevato da ICIS-Heren che, a partire dal 1 ottobre 2022, diventerà anch'esso il riferimento per la determinazione della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del prezzo di tutela gas;
  - b) di integrare, in via straordinaria, i meccanismi di perequazione per tenere conto, nell'ambito degli stessi, anche di un'adeguata compensazione dei costi di approvvigionamento sostenuti, con esclusivo riferimento ai volumi incrementali, prevedendo l'applicazione della predetta compensazione straordinaria per un periodo intercorrente dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, tenuto conto della data di implementazione del riferimento al prezzo del PSV *day ahead* rilevato da ICIS-Heren nelle condizioni economiche applicate dai SUI; e che, in tale ambito sia opportuno sostituire, nella formulazione

dell'ammontare di perequazione straordinaria, l'elemento  $P_{FOR}$ , di cui al comma 6.2, lettera d) del TIVG con la componente  $C_{MEM}$  di cui al comma 6.1 del medesimo provvedimento al fine di tenere conto dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale e del costo di trasporto dalla frontiera italiana al PSV (integrando altresì tali costi nella componente  $AppG_m$ );

- c) prevedere che le esigenze di gettito derivanti dal suddetto meccanismo di perequazione straordinaria siano in via prioritaria soddisfatte attraverso una specifica componente da applicarsi esclusivamente nell'ambito delle condizioni di erogazione dei SUI;
- con specifico riferimento all'integrazione in via straordinaria dei meccanismi di perequazione, sia conseguentemente opportuno prevedere che ciascun esercente i SUI, per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, abbia diritto a ricevere (se positivo) o a versare (se negativo) un ammontare per la compensazione dei costi di approvvigionamento relativi ai volumi incrementali quantificato pari, relativamente a ciascun trimestre, ad una quota  $a$ , fissata pari a 0,85, della differenza, applicata sui volumi incrementali in ciascun mese del trimestre considerato, tra:
  - a. il costo di approvvigionamento del gas, pari al costo unitario di approvvigionamento sostenuto per i volumi incrementali, definito sulla base di rendicontazioni verificabili, per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, comprensivo dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale e del costo di trasporto dalla frontiera italiana al PSV;
  - b. i valori della componente  $C_{MEM}$ ;
- i volumi incrementali siano fissati pari alla differenza tra il totale dei volumi erogati ai clienti serviti in ciascun mese del trimestre e:
  - i. con riferimento al IV trimestre 2021, il totale dei volumi noti all'esercente nel mese precedente all'inizio dell'erogazione del servizio;
  - ii. per tutti gli altri trimestri, il totale dei volumi erogati nel mese di riferimento per la quantificazione dell'elemento  $P_{FOR}$  della componente  $C_{MEM}$  applicabile nel medesimo trimestre

entrambi opportunamente riportati al mese  $m$  oggetto del confronto sulla base del profilo dei clienti serviti;

- sia altresì opportuno definire il sistematico meccanismo di perequazione ricavi prevedendo che ciascun esercente i SUI abbia diritto a ricevere (se positivo) o sia tenuto a versare (se negativo), per ciascun anno termico, un ammontare di perequazione dei ricavi pari alla differenza tra:
  - a. l'ammontare dei ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali cui è erogato il servizio fossero applicate le condizioni in base al parametro da ciascuno offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica;
  - b. l'ammontare di ricavi ottenibili dall'applicazione delle condizioni economiche effettivamente previste dalla disciplina del TIVG;
- sia infine opportuno definire le tempistiche per la quantificazione e liquidazione da parte di CSEA degli ammontari di perequazione sopra richiamati; in tale ambito sia

in particolare opportuno prevedere una sessione *ad hoc* relativamente ai meccanismi di perequazione ricavi relativi ai SUI forniti nel periodo 1 ottobre 2014 - 30 settembre 2021, stabilendo le tempistiche entro cui gli esercenti i SUI devono inviare le informazioni a CSEA per il calcolo degli ammontari di perequazione riferiti alla sessione *ad hoc*;

- sia conseguentemente necessario adeguare le disposizioni del TIVG per disciplinare parte di quanto sopra evidenziato

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1*** ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIVG.

### ***Articolo 2*** ***Modifiche al TIVG***

- 2.1 All'articolo 1, comma 1.1, del TIVG dopo la definizione di “corrispettivo  $INA_{UI}$ ” è aggiunta la seguente definizione:

“• **Corrispettivo  $PS_{UI}$**  è il corrispettivo, espresso in euro/GJ, a copertura degli oneri relativi al meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 374/2022/R/gas;”

- 2.2 All'articolo 31bis del TIVG, i commi 31bis.3 e 31bis.4 sono sostituiti dai seguenti commi:

“ 31bis.3 Ciascun FUI applica ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a) le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$FUI = C_{FUI} + q\beta$$

dove:

- $C_{FUI}$  sono le condizioni economiche di cui al comma 31bis.4;
- $q$  è la quota percentuale, crescente nel tempo e differenziata per ciascuna tipologia di clienti che hanno diritto al FUI, i cui valori sono indicati nella Tabella 13;
- $\beta$  è il parametro offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio.

31bis.4 Le condizioni di cui al comma 31bis.3 si articolano nelle seguenti componenti unitarie:

- a) media mensile del prezzo PSV di cui all'articolo 6;

- b) componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso definita pari a quanto previsto dall’articolo 6bis;
- c) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio definita pari a quanto previsto all’articolo 7 e considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
- d) componente relativa al servizio di trasporto definita pari a quanto previsto dall’articolo 8;
- f) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG;
- g) corrispettivo  $INA_{UI}$ , fissato ad un livello pari a 0,6000 €/GJ, relativamente ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c);
- h) corrispettivo  $PS_{UI}$ , fissato ad un livello pari a 0,79 €/GJ. Tale corrispettivo viene aggiornato dall’Autorità, anche considerando gli esiti del meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 374/2022/R/gas;

2.3 All’articolo 31bis del TIVG, dopo il comma 31bis.9 è aggiunto il seguente comma:

“31bis.10 A partire dalla prima data utile successiva al 31 marzo 2023, ciascun *FUI* versa a CSEA, secondo le modalità da questa definite, il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo  $P_{SUI}$  di cui al comma 31bis.4, lettera h). Il versamento dovrà avvenire con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del medesimo corrispettivo. Il primo versamento dovrà riguardare anche il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo  $P_{SUI}$  fatturato con riferimento al periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023”.

2.4 Dopo l’articolo 31sexies del TIVG è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 31septies  
***Meccanismo di perequazione ricavi per i FUI e disposizioni per CSEA***”

31septies.1 Per ciascun anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, il *FUI* partecipa alla perequazione dei ricavi e ha diritto a ricevere dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di perequazione dei ricavi pari a:

$$AP_{FUI} = RR_{FUI} - RE_{FUI}$$

dove:

- $RR_{FUI}$  è l'ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali cui è erogato il servizio nell'anno termico di riferimento fossero state applicate le condizioni economiche comprensive di una quota pari al 100% del parametro offerto da ciascun FUI in sede di procedura ad evidenza pubblica;
- $RE_{FUI}$  è l'ammontare di ricavi effettivo ottenibile dall'applicazione ai clienti finali delle condizioni economiche di cui all'articolo 31bis nell'anno termico di riferimento;

31septies.2 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun *FUI*, dei saldi derivanti dal meccanismo di perequazione ricavi, ponendoli a carico del *Conto per i servizi di ultima istanza* di cui al comma 71.1, lettera h) del RTDG.

31septies.3 Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun *FUI* comunica alla CSEA, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo la fine di ciascun anno termico di erogazione del servizio e con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione 2, le informazioni necessarie.

31septies.4 Nel caso in cui il *FUI* non rispetti i termini di cui al comma 31septies.3 la CSEA provvede a calcolare l'ammontare utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuti al *FUI* inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.

31septies.5 La CSEA comunica all'Autorità e al *FUI*, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi alla perequazione dei ricavi del *FUI*, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 31septies.3.

31septies.6 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 31septies.5 il *FUI* provvede ai versamenti di competenza alla CSEA, se dovuti, ovvero la CSEA liquida le eventuali partite.

31septies.7 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA non vengano completati entro il termine previsti dal comma 31septies.6, il *FUI* riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:

- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

- 31septies.8 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto dal comma 31septies.6, la CSEA riconosce al *FUI* un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo dal termine previsto per la liquidazione.
- 31septies.9 Qualora, successivamente al termine di cui al comma 31septies.3, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo dell'ammontare, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura di ultima istanza, il *FUI* comunica alla CSEA, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, qualsiasi variazione, avvenuta. successivamente al medesimo termine di cui al comma 31septies.3.
- 31septies.10 In seguito alla comunicazione di cui al 31septies.9 relativa al calcolo degli ammontari di perequazione dei ricavi, la CSEA provvede all'aggiornamento delle somme spettanti al *FUI* o alla CSEA medesima.
- 31septies.11 Le comunicazioni del *FUI* di cui al presente articolo costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 31septies.12 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 31septies.4, il *FUI* invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare di perequazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico del *FUI*, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- ai sensi del comma 31septies.4;
  - sulla base dei dati inviati dal *FUI* a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a)."
- 2.5 All'articolo 33 del TIVG, i commi 33.2 e 33.2bis sono sostituiti dai seguenti commi:
- “ 33.2 Ciascun  $FD_D$  applica:
- ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera b), punto i. le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:
$$SdD = C_{SdD} + q\gamma$$
dove:
    - $C_{SdD}$  sono le condizioni economiche di cui al comma 33.2bis;
    - $q$  è la quota percentuale, crescente nel tempo, i cui valori sono indicati nella Tabella 14;
    - $\gamma$  è il parametro offerto dal  $FD_D$  in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
  - ai clienti di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii. le condizioni economiche previste per il servizio di fornitura di ultima istanza.

33.2bis Le condizioni di cui al comma 33.2 si articolano nelle seguenti componenti unitarie:

- a) media mensile del prezzo PSV di cui all'articolo 6;
- b) componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso definita pari a quanto previsto dall'articolo 6bis;
- c) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio definita pari a quanto previsto all'articolo 7 e considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
- d) componente relativa al servizio di trasporto definita pari a quanto previsto dall'articolo 8;
- e) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione inclusi gli oneri, così come definite dall'Autorità ai sensi della RTDG;
- f) corrispettivo  $PS_{UI}$ , fissato ad un livello pari a 0,79 €/GJ. Tale corrispettivo viene aggiornato dall'Autorità, anche considerando gli esiti del meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 374/2022/R/gas.

2.6 All'articolo 33 del TIVG, dopo il comma 33.2bis è aggiunto il seguente comma:

“33.2ter A partire dalla prima data utile successiva al 31 marzo 2023, ciascun  $FD_D$  versa a CSEA, secondo le modalità da questa definite, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo  $P_{SUI}$  di cui al comma 33.2bis, lettera f). Il versamento dovrà avvenire con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del medesimo corrispettivo. Il primo versamento dovrà riguardare anche il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo  $P_{SUI}$  fatturato con riferimento al periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023”;

2.7 All'articolo 37 del TIVG il comma 37.2 è sostituito dal seguente comma:

“37.2 L'ammontare di perequazione dei ricavi  $AP_{FDD}$ , di cui al comma 37.1, lettera a), è pari a:

$$AP_{FDD} = RR_{FDD} - RE_{FDD} - RE_{FDD}^F$$

dove:

- $RR_{FDD}$  è l'ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali cui è erogato il servizio nell'anno termico di riferimento fossero state applicate le condizioni economiche comprensive di una quota pari al

100% del parametro offerto da ciascun  $FD_D$  in sede di procedura ad evidenza pubblica;

- $RE_{FDD}$  è l'ammontare di ricavi effettivo ottenibile dall'applicazione ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera b), punto i. delle condizioni economiche previste dall'articolo 33 nell'anno termico di riferimento;
- $RE^F_{FDD}$  è l'ammontare di ricavi effettivo ottenibile dall'applicazione ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii. delle condizioni economiche previste dall'articolo 33 nell'anno termico di riferimento.”.

## 2.8 All'articolo 38 del TIVG:

a) i commi 38.6 e 38.7 sono sostituiti dai seguenti commi:

“38.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA in relazione ai *meccanismi perequativi specifici per il  $FD_D$*  di cui all'articolo 37 non vengano completati entro i termini previsti dal comma 38.5, il  $FD_D$  riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:

- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

38.7 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA in relazione ai *meccanismi perequativi specifici per il  $FD_D$*  di cui all'articolo 37 non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto dal comma 38.5, la CSEA riconosce al  $FUI$  un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo dal termine previsto per la liquidazione.”;

b) il comma 38.11 è sostituito dal seguente comma:

“38.11 Le comunicazioni del  $FD_D$  di cui al presente articolo costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”;

c) dopo il comma 38.11 è aggiunto il seguente comma:

“38.11bis Le comunicazioni del  $FD_D$  relative al meccanismo di copertura della morosità di cui al comma 37.1, lettera b) devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla

base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.”.

### Articolo 3

#### *Meccanismo di perequazione straordinaria FUI*

3.1 Relativamente al periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, ciascun FUI partecipa alla perequazione straordinaria dei costi di approvvigionamento per i volumi incrementali e ha diritto a ricevere dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare  $APS_{FUI}^{APP}$  pari a:

$$APS_{FUI}^{APP} = \left\{ \alpha * \sum_{t=1}^4 \sum_{m=1}^3 [(AppG_m - C_{MEM,t}) * V_m^{incr}] \right\}$$

dove

- $\alpha$  è posto pari a 0,85;
- $AppG_m$  è il costo di approvvigionamento unitario del gas, espresso in €/GJ, riferito ai volumi incrementali in ciascun mese  $m$  del trimestre  $t$  del periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, definito ai sensi del comma 3.2;
- $C_{MEM,t}$  è il valore della componente  $C_{MEM}$  di cui all'articolo 6 del TIVG in vigore fino al 30 settembre 2022, espresso in €/GJ relativo a ciascun trimestre  $t$  del periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022;
- $V_m^{incr}$  è l'energia incrementale, espressa in GJ, di ciascun mese  $m$  del trimestre  $t$  del periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 determinata ai sensi del comma 3.3;

3.2 Il costo di approvvigionamento unitario del gas sostenuto con riferimento ai volumi incrementali è pari, per ciascun mese  $m$ , al costo di approvvigionamento unitario del gas sostenuto da ciascun FUI, espresso in €/GJ, comprensivo dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale e del costo di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e definito sulla base di rendicontazioni verificabili, con riferimento al periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022.

3.3 Il livello dei volumi incrementali è pari, per ciascun mese  $m$  del trimestre  $t$ , alla differenza tra:

- a) il totale dell'energia erogata ai clienti finali serviti;
- b) il totale dell'energia stimabile dal FUI, definita pari a:
  - i. con riferimento al IV trimestre 2021, l'energia complessiva comunicata da AU ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 290/2021/R/gas;
  - ii. per tutti gli altri trimestri, il totale dell'energia erogata con riferimento al mese di riferimento per la quantificazione dell'elemento  $P_{FOR,t}$  di cui all'articolo 6 del TIVG in vigore fino al 30 settembre 2022.

3.4 Il FUI riporta i volumi noti di cui al precedente comma 3.3 lettera b), dichiarati sulla base di rendicontazioni verificabili, al mese  $m$  oggetto del confronto sulla base dei profili di prelievo dei clienti serviti.

#### Articolo 4

##### *Meccanismo di perequazione straordinaria $FD_D$*

4.1 Relativamente al periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, ciascun  $FD_D$  partecipa alla perequazione straordinaria dei costi di approvvigionamento per i volumi incrementali e ha diritto a ricevere dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare  $APS_{FD_D}^{APP}$  è pari a:

$$APS_{FD_D}^{APP} = \left\{ \alpha * \sum_{t=1}^4 \sum_{m=1}^3 [(AppG_m - C_{MEM,t}) * V_m^{incr}] \right\}$$

dove:

- $\alpha$  è posto pari a 0,85;
- $AppG_m$  è il costo di approvvigionamento unitario del gas, espresso in €/GJ, riferito ai volumi incrementali in ciascun mese  $m$  del trimestre  $t$  del periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, definito ai sensi del comma 4.2;
- $C_{MEM,t}$  è il valore della componente  $C_{MEM}$  di cui all'articolo 6 del TIVG in vigore fino al 30 settembre 2022, espresso in €/GJ relativo a ciascun trimestre  $t$  del periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022;
- $V_m^{incr}$  è l'energia incrementale, espressa in GJ, di ciascun mese  $m$  del trimestre  $t$  del periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 determinata ai sensi del comma 4.3.

4.2 Il costo di approvvigionamento unitario del gas sostenuto con riferimento ai volumi incrementali è pari, per ciascun mese  $m$ , al costo di approvvigionamento unitario del gas sostenuto da ciascun  $FD_D$ , espresso in €/GJ, comprensivo dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale e del costo di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e definito sulla base di rendicontazioni verificabili con riferimento al periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022.

4.3 Il livello dei volumi incrementali è pari, per ciascun mese  $m$  del trimestre  $t$ , alla differenza tra:

- a) il totale dell'energia erogata ai clienti finali serviti;
- b) il totale dell'energia stimabile dal  $FD_D$ , definita pari a:
  - i. con riferimento al IV trimestre 2021, l'energia complessiva comunicata da AU ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 290/2021/R/gas;

- ii. per tutti gli altri trimestri, il totale dell'energia erogata con riferimento al mese di riferimento per la quantificazione dell'elemento  $P_{FOR,t}$  di cui all'articolo 6 del TIVG in vigore fino al 30 settembre 2022;
- 4.4 L' $FD_D$  riporta i volumi noti di cui al comma 4.3, lettera b), dichiarati sulla base di rendicontazioni verificabili, al mese  $m$  oggetto del confronto sulla base dei profili di prelievo dei clienti serviti.

### **Articolo 5**

#### *Disposizioni a CSEA in merito ai meccanismi di perequazione straordinaria*

- 5.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun  $FUI$  e ciascun  $FD_D$ , dei saldi derivanti dai meccanismi di perequazione straordinaria, ponendoli a carico del *Conto per i servizi di ultima istanza* di cui al comma 71.1, lettera h) del RTDG.
- 5.2 Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun  $FUI$  e ciascun  $FD_D$  comunicano alla CSEA le informazioni necessarie, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio 2023 e con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 5.3 Nel caso in cui il  $FUI$  o l' $FD_D$  non rispetti il termine di cui al comma 5.2 la CSEA provvede a calcolare l'ammontare utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuti al  $FUI$  o all' $FD_D$  inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 5.4 La CSEA comunica all'Autorità e a ciascun  $FUI$  o  $FD_D$ , per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi alla perequazione straordinaria dei ricavi, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 5.2.
- 5.5 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 5.4 ciascun  $FUI$  e ciascun  $FD_D$  provvedono ai versamenti di competenza alla CSEA, se dovuti, ovvero la CSEA liquida le eventuali partite.
- 5.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA non vengano completati entro il termine previsto dal comma 5.5, il  $FUI$  o l' $FD_D$  inadempiente riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
  - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

- 5.7 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto dal comma 5.5, la CSEA riconosce al *FUI* o al *FD<sub>D</sub>* un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo dal termine previsto per la liquidazione.
- 5.8 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 5.2, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo dell'ammontare, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura di ultima istanza o il servizio di default, il *FUI* o l'*FD<sub>D</sub>* comunica alla CSEA, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, qualsiasi variazione, avvenuta, successivamente al medesimo termine di cui al comma 5.2.
- 5.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 5.8 relativa al calcolo degli ammontari di perequazione dei ricavi, la CSEA provvede all'aggiornamento delle somme spettanti all'esercente o alla CSEA medesima.
- 5.10 Le comunicazioni del *FUI* e dell'*FD<sub>D</sub>* di cui al presente articolo costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 5.11 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 5.3, il *FUI* o l'*FD<sub>D</sub>* invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare di perequazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico del *FUI* o dell'*FD<sub>D</sub>*, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 5.3;
  - b) sulla base dei dati inviati dal *FUI* o dall'*FD<sub>D</sub>* a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a)."

### **Articolo 6**

#### *Disposizioni in merito ai meccanismi di perequazione ricavi per gli anni pregressi*

- 6.1 Il presente articolo definisce le disposizioni inerenti ai meccanismi di perequazione ricavi di cui all'articolo 31septies e al comma 37.1, lettera a) del TIVG con riferimento al periodo 1 ottobre 2014 - 30 settembre 2021.
- 6.2 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun *FUI* e ciascun *FD<sub>D</sub>*, dei saldi derivanti dai meccanismi di perequazione, ponendoli a carico del *Conto per i servizi di ultima istanza* di cui al comma 71.1, lettera h) del RTDG.

- 6.3 Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun *FUI* e ciascun *FD<sub>D</sub>* comunicano alla CSEA le informazioni necessarie, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di marzo 2023 e con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.
- 6.4 Nel caso in cui il *FUI* o l'*FD<sub>D</sub>* non rispetti i termini di cui al comma 6.3 la CSEA provvede a calcolare l'ammontare utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuti al *FUI* o all'*FD<sub>D</sub>* inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 6.5 La CSEA comunica all'Autorità e a ciascun *FUI* o *FD<sub>D</sub>*, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi alle perequazioni dei ricavi per il periodo pregresso, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 6.3.
- 6.6 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 6.5 ciascun *FUI* e ciascun *FD<sub>D</sub>* provvedono ai versamenti di competenza alla CSEA, se dovuti, ovvero la CSEA liquida le eventuali partite.
- 6.7 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA non vengano completati entro il termine previsto dal comma 6.6, il *FUI* o l'*FD<sub>D</sub>* inadempiente riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
  - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.
- Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.
- 6.8 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro il termine previsto dal comma 6.6, la CSEA riconosce al *FUI* o al *FD<sub>D</sub>* un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo dal termine previsto per la liquidazione dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di compensazione.
- 6.9 Qualora, successivamente al termine di cui al comma 6.3, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo dell'ammontare, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura di ultima istanza o il servizio di default, il *FUI* o l'*FD<sub>D</sub>* comunica alla CSEA, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, qualsiasi variazione, avvenuta successivamente al medesimo termine di cui al comma 6.3.

- 6.10 In seguito alla comunicazione di cui al comma 6.9 relativa al calcolo degli ammontari di perequazione dei ricavi, la CSEA provvede all'aggiornamento delle somme spettanti all'esercente o alla CSEA medesima.
- 6.11 Le comunicazioni del *FUI* e dell'*FD<sub>D</sub>* di cui al presente articolo costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6.12 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 6.4, il *FUI* o l'*FD<sub>D</sub>* invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare di perequazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico del *FUI* o dell'*FD<sub>D</sub>*, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 6.4;
  - b) sulla base dei dati inviati dal *FUI* o dall'*FD<sub>D</sub>* a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).”.

### **Articolo 7** *Disposizioni finali*

- 7.1 Le previsioni di cui al comma 2.2 e al comma 2.5 del presente provvedimento sono efficaci a partire dal 1 ottobre 2022.
- 7.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.
- 7.3 Il presente provvedimento e il TIVG come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*